



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi

Roma, 10 novembre 2004

Ufficio C3

Prot. n. 558489

Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura.

Loro sedi

All'Unioncamere
Piazza Sallustio, n.21

00187 Roma

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO : Iscrizione nei ruoli degli ausiliari dl commercio: chiarimenti in merito all'ostatività della pena condizionalmente sospesa.
Ruolo mediatori: interpretazione dell'articolo 20 del D.M. n.452/1990.

Su sollecito della Commissione centrale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, nonché di alcune Camere di commercio, si forniscono chiarimenti in merito agli argomenti indicati in oggetto.

Ostatività della condanna con pena condizionalmente sospesa.

Si è constatato che le Commissioni che operano presso le singole Camere di commercio adottano comportamenti non uniformi circa la valenza della condanna inflitta all'interessato con pena condizionalmente sospesa, ai fini dell'ostatività all'iscrizione nei ruoli.

Al fine di rimuovere tale situazione di incertezza ed individuare l'esatto comportamento da adottare nei confronti degli operatori del settore, la Commissione centrale mediatori ha chiesto allo scrivente ulteriori approfondimenti sulla questione.

Come noto, in merito all'ostatività all'iscrizione e alla permanenza nei ruoli degli ausiliari del commercio delle condanne con pene condizionalmente sospese, questo Ministero si era espresso con lettera circolare n. 312942 del 25 luglio 1995, nel senso che le stesse non possono essere considerate ostative (e ciò in base ad una sentenza del TAR Lazio del 19.1.1995, che si è pronunciato per una interpretazione estensiva dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, e al successivo parere favorevole espresso allora sull'argomento dall'Ufficio Legislativo).

Tuttavia, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), il Ministero della Giustizia, nel fornire alcune interpretazioni in materia di requisiti di onorabilità per il soggetto condannato per un reato ostativo che abbia goduto del beneficio della sospensione della pena, ha precisato, vista la deroga alla legge 7 febbraio 1990, n. 19, contenuta nel comma 4 dell'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 114/1998, che l'effetto inabilitante permane per cinque anni dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Pertanto l'Ufficio legislativo, interpellato nuovamente in proposito per quanto riguarda gli ausiliari del commercio, nel condividere l'interpretazione del Ministero della Giustizia, si è espresso confermando che la condanna ad una pena condizionalmente sospesa costituisce ostacolo (per la durata di cinque anni dal suo passaggio in giudicato) all'iscrizione ed alla permanenza nei ruoli anche per la predetta categoria ancorché le norme relative non contengano la deroga di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

Infatti, alla mancanza, nelle leggi relative ai mediatori, agli agenti e rappresentanti, agli spedizionieri ecc., di una previsione derogatoria analoga a quella contenuta nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998, non può, innanzitutto, riconoscersi alcun significato concludente, posto che i predetti atti normativi risultano anteriori alla legge n.19/1990, sicché era del tutto inimmaginabile, al momento della loro formulazione, la necessità di sancire un'eccezione ad un principio non ancora vigente (con l'ulteriore conseguenza che il difetto di quest'ultima resta del tutto neutro ai fini della risoluzione del problema).

Non solo, ma l'attività degli ausiliari del commercio risulta ascrivibile al medesimo settore economico dell'attività commerciale in senso stretto (direttamente regolata dal D.Lgs. n. 114/1998), con la duplice conseguenza che la *ratio* della deroga prevista nell'articolo 5 di quest'ultimo provvedimento normativo risulta riferibile anche all'attività delle categorie professionali considerate (mediatori, agenti e rappresentanti, spedizionieri, ecc.) e che, ove si negasse l'applicazione a queste ultime della portata impeditiva delle condanne a pene condizionalmente sospese (in esito ad una lettura rigida e formalistica della normativa di riferimento), si determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra operatori connotati da caratteristiche omologhe ed uniformi (che impongono un'interpretazione estensiva o, al più analogica della regola dettata nell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n.114/1990).

Ruolo mediatori.Procedura della cancellazione ai sensi dell'art. 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n.452.

Anche per quanto concerne l'applicazione della procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n.452, lo scrivente ha ritenuto necessario procedere ad approfondimenti.

Infatti alcune Camere di commercio hanno posto la questione se l'iter procedurale previsto dalla norma ai commi 1 e 2, è rivolto a tutte e tre le sanzioni disciplinari previste all'articolo 18 del D.M. n. 452/1990 (sospensione, cancellazione, radiazione), oppure, l'aver previsto, con il comma 4, un procedimento ad hoc per la cancellazione, possa far supporre, per quest'ultima, la volontà di una disciplina separata.

Come noto, l'articolo 20 si occupa delle modalità di adozione dei predetti provvedimenti disciplinari, in particolare detta, ai commi 1 e 2, le singole fasi del procedimento che conducono al provvedimento.

Infatti è previsto che l'interessato venga invitato a comparire davanti alla Giunta camerale con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni; che del procedimento vada redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; che la decisione motivata venga comunicata all'interessato entro i 15 giorni successivi alla data della stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La norma sembrerebbe rivolta a tutti i tipi di provvedimenti disciplinari (dai quali si esclude ovviamente la cancellazione su richiesta dell'interessato non trattandosi di provvedimento disciplinare e alla quale provvede la Commissione e non la Giunta camerale).

Tuttavia, il comma 4 dell'articolo 20 prevede che "La cancellazione dal ruolo..... è pronunciata previa comunicazione all'interessato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, per le controdeduzioni".

I due procedimenti, pertanto, si differenziano fra di loro in quanto il comma 1 prevede la citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta camerale mentre il comma 4 prevede, prima della pronuncia della cancellazione, soltanto la richiesta all'interessato di controdeduzioni con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni.

Sulla questione si è pronunciato l'Ufficio legislativo il quale ha fatto presente quanto segue.

“ Dalla lettura dell'articolo 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n.452, emerge chiaramente che la fase procedurale di cui al comma 4 (comunicazione della sanzione all'interessato, con facoltà del medesimo di controdedurre) si applica esclusivamente per l'ipotesi disciplinata dal comma 1, lett. a) e b) dell'articolo 19 (cancellazione dal ruolo per incompatibilità o per sopravvenuta carenza di requisiti). La *ratio* di tale peculiarità procedurale, rispetto alla diversa

procedura prevista per l'irrogazione delle sanzioni della radiazione e della sospensione, deve rintracciarsi nella volontà del legislatore secondario di consentire all'interessato di rimuovere tempestivamente la situazione di

incompatibilità (atteso che, a differenza che nelle altre due ipotesi, la cancellazione non è fondata su giudizi di disvalore in ordine al pregresso comportamento dell'interessato). Peraltro, tale disparità procedurale non implica una riduzione delle garanzie concesse ai soggetti raggiunti dalle distinte sanzioni della radiazione o della sospensione, essendo la realizzazione del contraddittorio tra le parti sempre e comunque garantita dal comma 1 del medesimo art.20.".

Da quanto sopra ne consegue che la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 20 del D.M. n.452/1990, riguardante la cancellazione, va considerata esaustiva mentre quella prevista ai commi 1 e 2 si riferisce soltanto alle procedure della sospensione e della radiazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)

PIS/